



*Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Vincenzo	DEL REGNO	Consigliere, relatore
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario
Rosaria	DI BLASI	Referendario

nell'adunanza del 6 febbraio 2020;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “*ulteriori forme di collaborazione*” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 14 gennaio 2020 dal Sindaco del comune di Campi Bisenzio, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;

### **PREMESSO IN FATTO**

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al protocollo della Sezione al n. 366 in data 14 gennaio 2020, il comune di Campi Bisenzio ha formulato richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003.

A tal fine il Comune istante premette che:

- a seguito di procedimento disciplinare, era emerso che un dipendente dell’ente, in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, aveva sottoscritto varie tipologie di contratti di lavoro con altri due soggetti economici senza la preventiva autorizzazione del Comune di Campi Bisenzio ai sensi dell’art. 53 comma 7 D. Lgs. n. 165/2001;
- il procedimento disciplinare si era concluso con il licenziamento del dipendente per giusta causa;
- l’Amministrazione aveva conseguentemente richiesto ai due soggetti economici con i quali detto dipendente aveva sottoscritto i contratti di lavoro in questione la quantificazione dei compensi dovuti o già corrisposti, senza tuttavia ottenerne riscontro;
- l’Amministrazione aveva altresì intimato all’ex dipendente: 1) di comunicare la quantificazione dei compensi percepiti a titolo di retribuzione relativamente alle attività lavorative svolte senza la necessaria autorizzazione mentre era dipendente del Comune di Campi Bisenzio, anche tramite la produzione delle buste paga degli altri datori di lavoro; 2) il

riversamento di detti compensi illegittimamente percepiti al Comune di Campi Bisenzio;

- la richiesta dell'Amministrazione era rimasta priva di riscontro anche nei confronti dell'ex dipendente;

Tutto ciò premesso, il Sindaco di Campi Bisenzio chiede come procedere, “al fine di evitare il configurarsi del danno erariale”, considerato anche che - sulla scorta di informazioni di cui è in possesso – sussistono dubbi in merito all'effettiva solvibilità dell'ex dipendente.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, declinati come noto in ammissibilità soggettiva ed ammissibilità oggettiva.

Sotto il primo profilo, la legittimazione dell'organo richiedente viene affermata laddove la richiesta provenga dal legale rappresentante dell'ente, attraverso il Consiglio delle autonomie locali, ove costituito.

Sotto il profilo oggettivo, viene invece in evidenza l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalla giurisprudenza contabile (in particolare, deliberazione Sezione delle Autonomie n. 5/2006 e deliberazione Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010); ciò in quanto l'attività consultiva svolta ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. n. 131/2003 non deve essere intesa quale funzione di consulenza di portata generale, estesa a tutti i settori dell'azione amministrativa, bensì limitata, appunto, a tale materia, così come espressamente disposto dal legislatore. Il quesito, inoltre, deve rivestire i caratteri della generalità ed astrattezza, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri organi magistratuali.

Ciò posto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente

per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta formulata dal Comune si appalesa inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.

Com'è noto, ai fini dell'integrazione del requisito dell'ammissibilità oggettiva è necessario (tra l'altro) che la richiesta di parere, pur senza trasmodare in un'assoluta astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale, in modo che le coordinate ermeneutiche indicate nel parere reso possano risultare applicabili ad altre fattispecie analoghe. Nel caso di specie, invece, così per come formulato, il quesito difetta dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza. Ciò appare del resto ben evidente dalla lettura delle succinte seppur dettagliate premesse al quesito. Il quesito deve dunque ritenersi inammissibile.

Si consideri inoltre che “secondo approdo giurisprudenziale consolidato, la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo non può concernere fatti gestionali specifici del soggetto istante, ma ambiti e oggetti di portata generale, rimanendo nella piena discrezionalità e responsabilità dell'ente la scelta amministrativa e gestionale da adottare nella fattispecie concreta” (così ex pluribus, Sezione controllo Sardegna delib. n. 64/2019/PAR). La richiesta di parere, cioè, non deve risultare funzionale rispetto all'adozione di concreti atti di gestione ovvero implicare una valutazione in merito a comportamenti amministrativi *in itinere* ovvero già compiuti, in quanto alle Sezioni della Corte dei conti è preclusa ogni attività di compartecipazione o co-gestione delle vicende dell'Amministrazione richiedente. Nel caso sottoposto, invece, pare di tutta evidenza come l'espressione del richiesto parere sottenda la risoluzione di una concreta vicenda gestoria *in itinere*. Alla Sezione non è difatti richiesto di interpretare una disposizione di legge, bensì di ingerirsi concretamente nella gestione dell'Ente, indicando la condotta da tenere nel caso di specie. La richiesta di parere anche per questo deve ritenersi inammissibile.

Infine, si rileva come il quesito posto dal comune di Campi Bisenzio debba ritenersi inammissibile sotto un ultimo ulteriore profilo, ossia, in quanto l'espressione del parere da parte della Sezione determinerebbe un'interferenza – altamente probabile, se non certa – con altri plessi della giustizia, rappresentati dal giudice

ordinario e dal giudice contabile, ciascuno per le rispettive competenze (si veda da ultimo, ad esempio, Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 17125/2019).

Alla luce di quanto esposto si ricorda che laddove l'ente ravvisi profili di responsabilità erariale ha l'obbligo di rimettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Tutto ciò premesso, dunque, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Campi Bisenzio deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo per i motivi sopra rappresentati.

\* \* \*

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune di Campi Bisenzio, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2020.

Il relatore  
f.to Vincenzo Del Regno

Il presidente  
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 6 febbraio 2020  
Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
f.to Claudio Felli